



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Sentenza n. 8/2017

Sul procedimento di indagine n.55/2016 promosso dalla Procura federale nei confronti del licenziato Mario Bonifacio

#### FATTO

Con atto di deferimento in data 13 dicembre 2016, la Procura federale presso la Commissione sportiva automobilistica italiana, concludendo il procedimento di indagine sopra epigrafato, espone di aver ricevuto da parte della Federazione notizia sulla presunta posizione di incompatibilità da parte del sig. Mario Bonifacio (commissario tecnico nazionale). In particolare, l'addebito mosso riguarda la presunta sponsorizzazione da parte della società B.A.R. (della quale il sig. Bonifacio è amministratore unico possessore del 100% del capitale sociale) in favore di vettura presente in alcune manifestazioni sportive in cui lo stesso Bonifacio ha svolto del funzioni di C.T..

Con l'esposto in esame, la Procura remittente, premesso di avere rivolto richiesta di chiarimenti al G.U.G (senza ottenere riscontro), di aver comunque accertato il fatto ipotizzato quale sponsorizzazione sulla base della documentazione in atti e di avere esaminato le dichiarazioni dell'incolpato, ha deferito il Bonifacio a questo Giudice, ritenendo il suo comportamento costituire violazione dell'art. 201, in combinazione con gli artt. 8.1 ed 8.2 del RSN, per i vantaggi recati dalla sponsorizzazione, violazione aggravata dalla rivestita qualifica di delegato F.I.A..

La Procura ha pertanto deferito il Bonifacio domandando l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per 180 giorni e l'ammenda di Euro cinquecento, da infliggere ai sensi degli artt. 227.3. e 229, lett.b, del cennato regolamento.

All'udienza del 9 febbraio è comparso l'incolpato, il quale ha si è riportato integralmente a quanto dichiarato alla Procura in data 12.12.16., ribadendo essersi trattato di leggerezza che non ha comportato nessun beneficio di natura patrimoniale per la propria azienda. Il Bonifacio ha comunque riconosciuto la condotta contestata e chiesto la sospensione della sanzione.

La Procura si è riportata all'atto di deferimento, insistendo per l'applicazione delle sanzioni richieste.

#### DIRITTO

Nel merito, la Procura remittente fonda la propria richiesta sul complesso degli artt. 8.1., 8.2 e 201 del RNS; le prime due norme prevedono il dovere di lealtà ed il divieto di alterazione dei risultati sportivi, la terza regola i requisiti e le incompatibilità degli ufficiali di gara.

L'incolpato ha sul punto confermato di non aver contestato gli addebiti mossi in sede di convocazione da parte del GUG (per i richiesti chiarimenti sui fatti), riferendo di aver preferito che la vicenda fosse esaminata dalla giustizia sportiva ed ha argomentato di aver agito in buona fede e di non aver ricavato alcun vantaggio dalla vicenda, chiedendo la sospensione della sanzione.



ITALIA CONI

L'ammissione della responsabilità da parte dell'incolpato, tuttavia, è espressamente riferita alla violazione dell'art. 201, c.2 del RSN. , recante il divieto per gli ufficiali di gara di avere collegamenti con aziende che possano avere vantaggi , diretti od indiretti, dai risultati di una manifestazione sportiva . Sotto tale profilo l'ammissione esime il Collegio dal verificare la esattezza dell'accertamento sui cui si fonda l'atto di deferimento, e conseguentemente la sufficienza delle prove fornite dalla Procura sul fatto ascritto

Il Collegio non ritiene invece sussistere, né sul piano tipologico delle infrazioni ipotizzate né su quello della loro prova, la violazione dei doveri di lealtà e di non alterazione degli esiti delle manifestazioni, non essendo il contestato collegamento idoneo, neanche potenzialmente, ad incidere sui risultati sportivi della manifestazione , ma riguardando il diverso profilo delle eventuali prospettive di vantaggio per l'azienda cui l'Ufficiale di gara risulti collegato e che possano derivare per effetto del risultato sportivo emerso, il quale permane infatti non interessato da alcuna alterazione, nemmeno potenziale, per effetto della incompatibilità contestata.

Va altresì esclusa l'applicabilità dell'aggravante richiesta in ragione della speciale qualifica rivestita dall'agente (Ufficiale di gara), prevista in via generale (tra le altre circostanze da valutare) dall'art. 229 lett. b del regolamento; invero il comportamento descritto e vietato dall'art. 201, comma 2, del regolamento costituisce violazione già qualificata dalla posizione di ufficiale di gara di talchè eventuali aggravanti possono essere applicate solo in ragione di circostanze differenti da detta posizione qualificata.

Da quanto sopra deriva l'applicazione delle sanzioni proposte limitata alla fattispecie della inosservanza colposa di norma di regolamento (art. 227.3, lett. b), in ragione dell'infondatezza degli addebiti di violazione degli artt. 8.1. ed 8.2,.

Va infine accolta l'istanza di sospensione condizionale della pena, in ragione del comportamento successivo ai fatti, costituito dall'ammissione di responsabilità (art.229, comma 2) e della mancanza di recidiva (art. 230).

#### PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Mario Bonifacio (Lic n° 131417) e (Lic N° 43514) responsabile della violazione a lui ascritta e lo condanna alla sanzione della sospensione delle licenze per giorni 60 e all'ammenda in euro 500, pena sospesa.

Roma, 09 /02 / 2017

PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti



COMPONENTE RELATORE

Pres. Raffaele Potenza

